

## Bilancio di esercizio e reddito imponibile

### *Il problema di fondo:*

- ❖ Individuazione della relazione esistente tra:
  - *risultato prima delle imposte* [posta di conto economico] e
  - *reddito imponibile* [quantità rilevante nella dichiarazione dei redditi per il calcolo dell'imposta], *rectius reddito d'impresa* e/o *reddito delle società* secondo il Tuir (artt. 55, 72, 81 e ss.)

- ❖ Ricordando che:

.....		.....
<hr/>	=	<hr/>
Risultato prima delle imposte		Risultato ante imposte
22. Imposte sul reddito di es.	} =	<i>Imposte di competenza</i>
<hr/>	=	<hr/>
Utile (perdita) dell'esercizio		Risultato netto

❖ Se fosse che:

*risultato ante imposte = reddito imponibile*

allora:

*risultato ante imposte × aliquota d'imposta =  
= imposte di competenza*

❖ Se invece (o posto che):

*risultato ante imposte ≠ reddito imponibile*

si pongono diversi problemi:

- *Che relazione esiste tra bilancio d'esercizio e dichiarazione dei redditi ?*
- *L'imposta determinata nella dichiarazione dei redditi è un costo di competenza dell'esercizio?*
- *Tale imposta è dunque iscrivibile in bilancio [nella posta n. 22 di Conto economico] nella stessa misura in cui è calcolata nella dichiarazione dei redditi?*

# Evoluzione del rapporto tra bilancio e dichiarazione dei redditi

(e dunque tra reddito di bilancio e reddito imponibile ai fini fiscali)

Periodi significativi:

Ante riforma del 1973	Dopo la riforma del 1973	D.Lgs 127/91, <i>prima formulazione</i>	D. Lgs 127/91 modificato dal D.L. 29.6.94 convertito con modif. dalla L. 8.8.94, n. 503	Con la riforma del diritto societario e - poi - la riforma del Tuir (D. Lgs 344/2003)
--------------------------	-----------------------------	---	---	---

Relativa indipendenza	Dipendenza / Dipendenza rovesciata	Identificazione esplicita nei conti di bilancio delle interferenze fiscali	Dipendenza / Dipendenza rovesciata - Identificazione in <i>nota integrativa delle interferenze fiscali</i>	Verso una <b>separazione</b> (con connessi processi di <b>disinquinamento</b> ) tra bilancio e dichiarazione dei redditi: <b>eliminazione 2° c. art. 2426</b>
		Rilievo dell' <i>appendice fiscale</i> nel raccordo tra bilancio e dichiarazione dei redditi	Eliminazione dell' <i>appendice fiscale</i> nel raccordo tra bilancio e dichiarazione dei redditi	E' limitata ad <i>ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore</i>
			Introduzione 2° c. dell' <b>art. 2426</b> : <i>"E' consentito effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie"</i>	Nuove norme in ordine a: <i>participation exemption</i> , <b>qualificazione redditi di capitale, thin capitalisation</b>
			Esposizione in <i>nota integrativa</i> dei motivi degli accantonamenti e delle rettifiche di valore	Possibilità di <i>consolidato fiscale nazionale o mondiale</i> nei gruppi di imprese
			Progressivo rilievo dei <i>principi contabili</i> nel riconoscere l'iscrizione in bilancio di <i>imposte differite e anticipate</i>	Possibilità di non imputare le imposte in bilancio: <b>istituto della trasparenza fiscale</b>

**Rilievo del Bilancio d'esercizio  
nel processo di determinazione delle imposte  
dopo la riforma fiscale del 1973**

**Bilancio d'esercizio**

**“Dipendenza”**

(art. 52, 1° comma, vecchio Tuir:

*“Il reddito d'impresa ... è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite ... le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico”)*

e

**“Dipendenza rovesciata”**

(art. 75, 4° comma, vecchio Tuir:

*“Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto p. p. relativo all'esercizio di competenza ... [salvo quelli] ... deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto p. p. di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme del presente capo che permettono il rinvio)*

**Dichiarazione dei redditi**

- ◆ Scarsa cultura in ordine ai principi contabili
- ◆ “Modellazione” del bilancio di esercizio per assolvimento di finalità fiscali ... “*sorpresa*” ... per i comportamenti della giurisprudenza
- ◆ Situazioni tipiche:
  - ❖ **Coincidenza** nella *determinazione dei valori tra normativa tributaria e civilistica*
    - *esempio: oneri di materia prima, costi di manodopera, ecc.*
  - ❖ Normativa tributaria **più restrittiva** di quella civilistica
    - *esempio: perdite stimate su crediti ex art. 71 vecchio Tuir (art. 106 nuovo Tuir)*
  - ❖ Normativa tributaria **più larga** di quella civilistica
    - *esempio: ammortamenti*

## **Relazione tra Bilancio d'esercizio e processo di determinazione delle imposte con il D. Lgs 127/91 – riforma del bilancio**

- ◆ “Sussulto” di principi contabili corretti ... *Rappresentazione veritiera e corretta* ... clausola generale
- ◆ Presenza della c.d. *appendice fiscale* contenuta nelle poste n. 24 e 25 del Conto economico di cui al D.Lgs 127/91 originario:
  - *24) rettifiche di valore operate in esclusiva applicazione di norme tributarie*
  - *25) accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie*
- ◆ Periodo (a dire il vero assai breve – relativo solo al bilancio chiuso al 31.12.1993) caratterizzato da forti dubbi interpretativi in sede di prima applicazione della norma
- ❖ **Con D.L. 29.6.1994 n. 416, convertito con modificazioni nella L. 8.8.1994, n. 503:**
  - ◆ Eliminazione poste 23, 24, 25 C.E.
  - ◆ Aggiunta di un 2° comma all'art. 2426: *“E’ consentito effettuare rettifiche di valore e ac-*

*cantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie”*

- ◆ **Modificazione punto 14 della nota:** *Indicazione dei motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ... rispetto all’ammontare complessivo di rettifiche e accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico*



**Dunque, ritorno a situazioni di dipendenza rovesciata, legittimate dal 2426, 2° c. del c.c.**

- ◆ **Asimmetria (???): ... solo vantaggi fiscali ...**
  - *Normativa tributaria più restrittiva di quella civilistica nella possibilità di dedurre valori*
  - *Normativa tributaria più larga di quella civilistica*
- ❖ **Ma, per la prima volta, nelle istruzioni fornite dal Ministero delle finanze alla dichiarazione dei redditi (D.M. 15.2.1995) si prevede una limitata separazione tra bilancio e dichiarazione:**

*“In considerazione della eliminazione delle voci 24 e 25 dello schema di conto economico, previsto dall’art. 2425 c.c., l’apposita riserva nella quale va accantonato l’ammortamento anticipato – qualora lo stesso non sia imputato all’ammortamento dei beni – può essere costituita senza la sua indicazione nel conto economico”*

## **Relazione tra Bilancio d'Esercizio e processo di determinazione delle imposte in seguito all'attuazione della legge delega di riforma del diritto societario**

### ❖ Art. 6 della legge delega

“La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita”

### ❖ Nella “Relazione Mirone”:

- Interferenze derivanti dall'applicazione dell'art. 2426 più rilevanti di quello che si poteva prefigurare
- Incertezze di comportamento
- Esposizione di utili inferiori a quelli effettivi
- Insufficienza delle spiegazioni contenute nella nota integrativa

**Relazione tra Bilancio d'Esercizio e processo di determinazione delle imposte in seguito all'attuazione della legge delega di riforma del diritto societario [D.Lgs. 6 del 17.1.04] (segue)**

❖ Nel D. Lgs 17 gennaio 2004, n. 6:

- Eliminazione 2° c. art. 2426: dice la relazione: “ ... disponendo ... che i rendiconti economici e patrimoniali siano redatti in ottemperanza delle disposizioni del codice civile in quanto uniche disposizioni in materia”
- Si veda art. 43 c. 1 punto 10 della IV Direttiva (indicazione in *nota* della proporzione in cui il risultato d'esercizio è stato influenzato da una valutazione delle voci atta ad ottenere sgravi fiscali)
- Il d.l. non prevede la modifica in alcun modo il “principio cardine” dell'*ex* art. 52 del *Tuir* che peraltro è ulteriormente ribadito anche dalla riforma del *Tuir* (ora art. 83).
- Per essere operativa, la riforma richiede la modifica del *Tuir*. E infatti...

## Relazione tra Bilancio d'Esercizio e processo di determinazione delle imposte in seguito all'attuazione della legge delega di riforma del diritto societario e del Tuir (segue)

- ❖ La riforma del c.c. non avrebbe avuto attuazione se non fosse stato modificato anche il *Tuir* con D. Lgs 12 dicembre 2003, n. 344:
  - Modificazione dell'ex art. 75 4° comma, che determinava la *dipendenza rovesciata*, ora *sostituito dall'art. 109, 4° comma che prevede la separazione limitata e la possibilità di "disinquinamento"*

Vecchio Testo (art. 75)	Nuovo Testo (art. 109, comma 4)
<p>4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio.</p>	<p>4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili:</p> <p>a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;</p> <p>b) quelli, che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. <u>Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi.</u> In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo risulta inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. L'ammontare dell'eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito.</p>

- La **separazione limitata** si riferisce dunque a:
1. *Ammortamenti di beni materiali e immateriali*
  2. *Altre rettifiche di valore*
    - a. *Opere e servizi ultrannuali*
    - b. *Titoli obbligazionari e similari*
    - c. *Partecipazioni immobilizzate*
    - d. *Partecipazioni del circolante*
  3. *Accantonamenti*
    - a. *Fondo rischi e fondo svalutazione crediti*
    - b. *Fondo spese lavori ciclici*
    - c. *Fondo spese ripristino e sostituzione*
    - d. *Fondo operazioni e concorsi a premio*
    - e. *Fondo per imposte deducibili*
- Dice la Relazione al D.Lgs che implementa la riforma del diritto societario che:


*“La separazione è stata ottenuta disponendo la predisposizione e la presentazione, con la dichiarazione dei redditi, di un apposito prospetto dal quale risultino:*

- a) *le variazioni in più o in meno apportate al reddito determinato secondo le disposizioni civilistiche per giungere alla determinazione dell'imponibile fiscale*
- b) *i valori delle voci patrimoniali riconosciute ai fini fiscali, se diversi da quelli indicati nel bilancio”.*

## Rilievo delle imposte nel contesto del bilancio di esercizio

- ◆ Alternativa concezione delle imposte nel sistema di valori di bilancio:
  - *Distribuzione di utile*
  - *Costo di gestione*
- ◆ Alternativo concetto di *competenza* delle imposte rispetto ai valori di esercizio
  - *Taxes payable method*
  - *Taxes effect accounting method*
- ◆ Revisione principio 12 Iasb (1996)
- ◆ Emanazione *principio contabile n. 25* dottori commercialisti e ragionieri

# Differenze *permanenti* e *temporanee* e relative *imposte differite* e *anticipate*



- Riconciliazione*
- Aliquota effettiva d'imposta
  - Aliquota nominale d'imposta

## Differenze *permanenti* – Differenze *temporanee*

### ❖ Differenze *permanenti*:

- componenti negativi di reddito non riconosciuti totalmente o parzialmente a fini fiscali
- componenti positivi di reddito non imponibili

Sono *permanenti* in quanto non possono essere “recuperate” in esercizi successivi, non determinando anticipazioni o differimenti di tassazione

- Esempi di differenze permanenti – componenti negativi
  - ◆ *Spese di rappresentanza* (non ded. per 2/3 – art. 108, 2° c.; per l’altro 1/3 vedi *diff. temporanee*)
- Esempi di differenze permanenti – componenti positivi
  - ◆ *Proventi esenti* (proventi derivanti da taluni titoli pubblici o equiparati di vecchia emissione)

## ❖ **Differenze temporanee:**

- spostamento di componenti positivi o negativi del reddito imponibile, e quindi di tassazione, tra esercizi diversi
- si producono quando sussistono diversità tra le norme civilistiche e fiscali relativamente a:
  - norme di valutazione
  - competenza di ricavi e costi
- determinano *differimento* o *anticipo* di tassazione

## ● **Differimento di tassazione:**

- componenti positivi tassabili in esercizi successivi a quelli in cui sono iscritti in bilancio
  - ◆ es.: *plusvalenze ex art. 86, 4° c.*
- componenti negativi deducibili ai fini fiscali in esercizi antecedenti a quelli in cui saranno iscritti in bilancio
  - ◆ es.: *ammortamenti anticipati ex art. 102, 3° c.*

- ***Anticipo di tassazione:***

- componenti negativi deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quelli della loro iscrizione in bilancio
  - ◆ es.: *spese di manutenzione e riparazione* eccedenti il 5% dei beni materiali ammortizzabili (5 esercizi successivi) *ex art. 102, 6° c.*
  - ◆ es.: *spese di rappresentanza* (1/3 deducibile, quote costanti per l'esercizio in cui si sostengono + 4 successivi) *ex art. 108, 2° c.*
- componenti positivi tassabili in esercizi precedenti a quelli in cui saranno iscritti in bilancio

- **Differenze temporanee: problemi di determinazione delle imposte differite**

- ***Calcolo della tassazione differita***

- aliquota in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno
- per le imposte anticipate, *ragionevole certezza* di un reddito imponibile non inferiore alle differenze che si andranno ad annullare
- le imposte differite non vanno rilevate quando vi sia *scarsa probabilità* che il debito insorga
- entità da rivedere ogni anno per adeguarsi alle previsioni

- ***Perdite fiscali***

- iscrivibilità di imposte anticipate a certe condizioni
- perdite derivanti da circostanze ben identificate, per le quali è ragionevolmente certo che non si ripeteranno
- ragionevole certezza di ottenere imponibili fiscali che possano assorbirle



## ***Esempio 1: imp. differite***

*La società Delta S.p.A. realizza nell'esercizio X una plusvalenza di 200, per la vendita di un bene strumentale che decide di assoggettare a tassazione in quote costanti in 5 esercizi (compreso quello di realizzazione). Si ipotizzi una incidenza fiscale complessiva pari al 50%.*

Conto Economico X

R.A.I.	200	Plusv.	200
--------	-----	--------	-----

## *RAPPRESENTAZIONE CONTABILE*

### Conto Economico es. X

Imposte correnti	20	Plusvalenze	200
Imposte differite	80		
Reddito netto	<u>100</u>		
Totale	<u>200</u>		

### Stato Patrimoniale es. X

F. imp. diff.	80
Debiti tributari	20

### Conto Economico es. X+1; X+4

Imposte correnti	...	Utilizzo F. imp. diff.	20
------------------	-----	------------------------	----

*Il fondo imposte differite  
diminuisce dell'importo  
utilizzato in ogni esercizio  
(pari a 20)*



## *Esempio 2: imp. anticipate*

*La società Beta S.p.A. svaluta i crediti nell'esercizio X per un importo di 300; la svalutazione fiscalmente riconosciuta è di 200. Si ipotizzi una incidenza fiscale complessiva pari al 50%. Le perdite presunte su crediti a fronte delle quali è effettuata la svalutazione tassata nell'esercizio X (pari a 100) diventano deducibili (in quanto diventano perdite "certe e precise") nell'esercizio X+3*

### Conto Economico X

Sval. crediti	300	Ricavi	1.000
Altri costi	500		
R.A.I.	200		

## *RAPPRESENTAZIONE CONTABILE*

### Conto Economico es. X

.....	.....
Imposte correnti 150	Imp. anticipate 50
Reddito netto 100	

### Stato Patrimoniale es. X

Crediti imp. ant. 50	Debiti trib. 150
----------------------	------------------

### Conto Economico es. X+3

Storno imp. ant. 50	
Imp. Correnti ...	

*Il credito per imp. ant. è stornato nell'esercizio in cui sarà possibile fiscalmente dedurre le perdite su crediti*

## **Rilievo delle imposte differite e anticipate nel contesto del bilancio di esercizio in seguito al D. Lgs 6 del 17.1.2004**

- Nessuna modifica all'art. 2423-*bis* in ordine alla *fiscalità differita*; richiamo ai principi già contenuti di *competenza e prudenza*
- **Modificazione schemi di Stato Patrimoniale**

### **ATTIVO**

**nell'attivo circolante due nuove voci**

C.II. 4 *bis*) crediti tributari

C.II. 4 *ter*) imposte anticipate

*Rilievo collocazione nell'attivo circolante*

**PASSIVO**, classe B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, **anche differite**

*Inesistenza riferimenti temporali*

→ **Modificazione schemi di Conto Economico**

22) imposte sul reddito dell'esercizio, *correnti, differite e anticipate*

→ **Modificazione contenuto Nota Integrativa**

Il nuovo punto 14 dell'art. 2427 prevede la predisposizione di “*un apposito prospetto contenente:*

a) *la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;*

b) *l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione”*